

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4721-A

## **RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CORRAO)

Comunicata alla Presidenza il 28 novembre 2000

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni urgenti per il completamento e l'aggiornamento  
della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**col Ministro della giustizia**

**col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

**e col Ministro per la funzione pubblica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 2000

---

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	6
Disegno di legge. . . . .	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge tende a far fronte ai carichi di lavoro aggiuntivi che deriveranno per l'Amministrazione degli affari esteri, ed in particolare per i suoi uffici situati al di fuori del territorio nazionale, in rapporto alla prevista introduzione di nuove modalità per agevolare l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini residenti all'estero.

Si tratta in sostanza di verificare la correttezza dei dati attualmente presenti nei registri dell'anagrafe consolare, di completare la raccolta dei dati stessi e di mettere a regime il sistema operativo di gestione dei medesimi. A tal fine, si rende opportuno prevedere l'assunzione di 250 impiegati a contratto per un periodo di un anno per lo svolgimento di mansioni esecutive, e con rapporto di lavoro regolato dalle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103.

Il predetto numero di 250 unità a contratto è stato calcolato sulla base di una puntuale ricognizione delle varie situazioni riguardanti gli uffici all'estero maggiormente coinvolti nelle future operazioni di voto dei connazionali ivi residenti. Tenuto conto che in occasione delle elezioni europee del giugno 1999 è stato posto in essere un importante intervento di aggiornamento sulle posizioni anagrafiche degli uffici consolari nei paesi dell'Unione europea, nella distribuzione geografica delle nuove unità di personale a contratto dovrà tenersi conto soprattutto delle carenze di personale che si registrano in quei Paesi extraeuropei che, a fronte di un elevato numero di connazionali residenti, presentano le maggiori difficoltà ai fini del-

l'aggiornamento e completamento delle corrispondenti anagrafi consolari.

Alla stregua delle indicazioni prospettate nella relazione del Governo, si ipotizza di ripartire i 250 nuovi contrattisti nel modo seguente: 110 in sedi di Paesi del Sud America (Argentina, Brasile, Venezuela, Cile e Perù); 48 in Canada e negli Stati Uniti; 70 in Paesi dell'Europa (Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Spagna, più una unità in Turchia); 20 in Australia e 2 in Sud Africa.

L'articolo 2 reca disposizioni finalizzate all'acquisizione di ulteriori dotazioni e servizi informatici. Si è riscontrata infatti l'esigenza di rafforzare in modo significativo l'impegno su tale versante, così da assicurare la disponibilità di informazioni complete ai fini dello svolgimento delle competenze del Ministero degli affari esteri in materia di italiani residenti all'estero, consentendo altresì una verifica dei dati stessi, e soprattutto una comparazione con i dati dell'Anagrafe centrale operante presso il Ministero dell'interno.

In tal modo potrà, tra l'altro, essere attivata anche presso il Ministero degli affari esteri una banca dati ove far confluire tutti i dati dei circa 200 uffici consolari. La tecnologia ora disponibile permettere di realizzare un sistema per la trasmissione telematica dei dati in parola, consentendone un'acquisizione in tempo reale ed un sistematico aggiornamento sulla base del raffronto con le risultanze dell'Anagrafe del Ministero dell'interno e con quelle dei singoli comuni italiani.

Tale sistema garantirebbe in via permanente un allineamento dei dati, una più efficace attività del Ministero degli affari esteri, ed in definitiva un miglior servizio ai cittadini interessati.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie, quantificando l'onere dell'intero provvedimento in lire 15.450 milioni, ripartiti fra gli anni 2000 e 2001, mentre l'articolo 4 reca la clausola relativa all'entrata in vigore immediata della legge, in deroga all'ordinaria *vacatio legis*.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

CORRAO, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

3 ottobre 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

26 settembre 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Disposizioni per il personale)*

1. Per consentire il completamento e l'aggiornamento della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari, previa autorizzazione dell'amministrazione centrale concessa in base alle esigenze operative delle singole sedi, possono assumere impiegati temporanei, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo; i relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.083 milioni per l'anno 2000 e di lire 10.417 milioni per l'anno 2001.

## Art. 2.

*(Acquisizione di servizi informatici)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, il Ministero degli affari esteri è auto-

rizzato ad acquisire beni e servizi informatici nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.450 milioni per l'anno 2000 e di lire 1.500 milioni per l'anno 2001.

## Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 3.533 milioni per l'anno 2000 ed a lire 11.917 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

